



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2016

Art. 12 (Accordo)

e termine

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La Parte che intende denunciare l'Accordo notificherà all'altra Parte per iscritto la propria decisione attraverso i rispettivi canali diplomatici. La denuncia entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Fatto a Roma il 12 settembre 2016 in due originali, entrambi nella lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 17 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

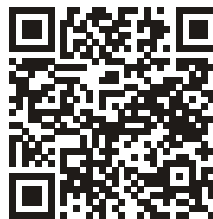
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 63
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-63-2021/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it